



**IUFFP**

ISTITUTO UNIVERSITARIO  
FEDERALE PER LA  
FORMAZIONE PROFESSIONALE

*L'eccellenza svizzera  
nella formazione professionale*

# PIANO DI STUDIO

**Ciclo di studio con diploma per docenti di scuola specializzata superiore  
a titolo principale**

del 20 maggio 2019

*Il Consiglio dell'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale (Consiglio dello IUFFP), visto l'art. 12 cpv. 2 dell'Ordinanza sugli studi IUFFP del 22 giugno 2010, emana il seguente piano di studio:*



## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>BASI LEGALI</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>OBIETTIVI DI STUDIO</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>AMMISSIONE</b>	<b>4</b>
3.1	Condizioni di ammissione	4
3.2	Procedura di ammissione	4
3.3	Opposizione	4
3.4	Immatricolazione ed exmatricolazione	4
<b>4</b>	<b>DURATA E STRUTTURA</b>	<b>5</b>
4.1	Programma di studio	5
4.2	Anno accademico	5
4.3	Modalità di studio	5
4.4	Lingue d'insegnamento e d'esame	5
4.5	Consulenza	5
4.6	Accompagnamento	5
<b>5</b>	<b>MODULI CORRISPONDENTI</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>MISURE DI GARANZIA DELLA QUALITÀ</b>	<b>6</b>
6.1	Procedura di valutazione	6
6.2	Valutazione interna	6
6.3	Valutazione esterna	6
6.4	Risultati della valutazione	6
<b>7</b>	<b>PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE</b>	<b>7</b>
7.1	Persone autorizzate a svolgere esami	7
7.2	Esami di modulo	7
7.3	Verifica dell'abilitazione all'insegnamento	7
7.4	Lavoro di diploma	7
7.5	Valutazione	7
7.6	Mancato superamento degli esami e rimedi giuridici	7
7.7	Computo di prestazioni di studio precedenti	8
<b>8</b>	<b>ATTESTAZIONI DI FORMAZIONE E TITOLO DI STUDIO FINALE</b>	<b>8</b>
8.1	Attestazioni di formazione	8
8.2	Titolo di studio	8
8.3	Allegati al titolo di studio	8
<b>9</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>9</b>
9.1	Abrogazione del diritto previgente e disposizione transitoria	9
9.2	Entrata in vigore	9



## 1 BASI LEGALI

Il piano di studio per il *ciclo di studio con diploma per docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale* (di seguito: *DSS*) è fondato sulle seguenti basi legali:

- art. 41 dell'Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101);
- art. 13 dell'Ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS; RS 412.101.61);
- art. 6 dell'Ordinanza sull'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale (Ordinanza IUFFFP; RS 412.106.1);
- art. 1 lett. e e art. 12 dell'Ordinanza del Consiglio dello IUFFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale (Ordinanza sugli studi IUFFFP; RS 412.106.12);
- Programma quadro d'insegnamento (PQI) della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) per docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale.

## 2 OBIETTIVI DI STUDIO

I e le docenti *DSS* formati presso l'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFFP raggiungeranno i seguenti obiettivi e standard:

Obiettivi	Standard
Obiettivo di formazione 1	Definire il rapporto con le persone in formazione come processo interattivo. [Standard 1.1-1.2 PQI]
Obiettivo di formazione 2	Pianificare, svolgere e verificare le unità didattiche in funzione delle situazioni e in relazione alla pratica professionale delle persone in formazione. [Standard 2.1-2.7 PQI]
Obiettivo di formazione 3	Valutare e sostenere le persone in formazione. [Standard 3.1-3.3 PQI]
Obiettivo di formazione 4	Conoscere il contesto giuridico e professionale e operare in tali contesti. [Standard 4.1-4.2 PQI]
Obiettivo di formazione 5	Riflettere sul proprio lavoro e cooperare con i colleghi. [Standard 5.1-5.3 PQI]
Obiettivo di formazione 6	Saper trasferire le conoscenze dalla pratica alla teoria e dalla teoria alla pratica. [Standard 6.1-6.3 PQI]
Obiettivo di formazione 7	Approfondire i contenuti della propria disciplina sul piano teorico ed elaborarli ai fini della didattica disciplinare. [Standard 7.1 PQI]



## 3 AMMISSIONE

### 3.1 Condizioni di ammissione

1. Cultura generale: diploma di maturità (maturità professionale, maturità specializzata o maturità liceale) oppure attestato di qualifica equivalente, eventualmente completato con una qualifica successiva.
2. Formazione disciplinare: diploma universitario, diploma di scuola universitaria professionale o qualifica equivalente in funzione del futuro incarico d'insegnamento.
3. Esperienza aziendale: almeno sei mesi, di norma al livello del massimo diploma possibile nel campo professionale specifico.
4. Requisiti relativi alla professione di docente:
  - insegnamento specifico in una scuola specializzata superiore (almeno quattro lezioni settimanali sull'arco di un anno scolastico), e
  - raccomandazione scritta di una scuola specializzata superiore.

### 3.2 Procedura di ammissione

1. Tutte le candidate e i candidati al ciclo di studio con diploma sono sottoposti a una procedura di ammissione.
2. La procedura di ammissione prevede le seguenti fasi:
  - inoltro del formulario d'immatricolazione e iscrizione con tutti i documenti richiesti;
  - verifica della candidatura da parte del o della responsabile del ciclo di studio;
  - comunicazione scritta della decisione alla candidata o al candidato.

### 3.3 Opposizione

Contro una decisione di ammissione negativa è possibile sollevare opposizione per iscritto all'attenzione del direttore o della direttrice dello IUFFP (indirizzo: Kirchlindachstrasse 79, Casella postale, CH-3052 Zollikofen) entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Questo termine non può essere prorogato. L'opposizione deve contenere una domanda e una motivazione.

### 3.4 Immatricolazione ed exmatricolazione

1. Gli/le studenti del ciclo di studio *DSS* sono immatricolati allo IUFFP se:
  - sono ammessi alla rispettiva formazione o formazione continua; e
  - hanno pagato le tasse d'iscrizione e le tasse di frequenza entro i termini stabiliti.
2. L'exmatricolazione o la revoca dell'iscrizione avviene:
  - alla conclusione della formazione o formazione continua;
  - su richiesta della persona interessata;
  - per decisione dello IUFFP;
  - se le tasse di frequenza non sono pagate entro i termini stabiliti.



## 4 DURATA E STRUTTURA

### 4.1 Programma di studio

1. Il ciclo di studio *DSS* prevede un programma di studio modulare equivalente a 60 crediti secondo l'European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).
2. Il numero dei crediti ECTS varia da 4 a 10 a seconda del modulo. Un credito ECTS corrisponde a 30 ore di studio.
3. Il ciclo di studio *DSS* può essere assolto sotto forma di studio a tempo pieno o a tempo parziale.
4. La durata dello studio a tempo pieno ammonta, di regola, a quattro semestri; la durata dello studio a tempo parziale ammonta, di regola, a sei semestri.

### 4.2 Anno accademico

1. L'anno accademico comprende due semestri. Il direttore o la direttrice dello IUFFP stabilisce annualmente le date dei semestri dello IUFFP d'intesa con le scuole universitarie svizzere.
2. L'inizio degli studi coincide con l'inizio del semestre.

### 4.3 Modalità di studio

1. Le ore di studio comprendono i tempi di presenza, il tempo medio richiesto per lo studio individuale, i lavori individuali o di gruppo, altri eventi nell'ambito della rispettiva formazione, i controlli d'apprendimento e le procedure di qualificazione, nonché l'applicazione nella pratica delle nozioni apprese mediante periodi di pratica e/o accompagnamento della pratica e/o visite ai luoghi di formazione.
2. Il rapporto tra lezioni in presenza e studio individuale, come pure le modalità di studio menzionate, possono variare da modulo a modulo. Le modalità di studio sono stabilite modulo per modulo e comunicate in forma scritta agli/alle studenti prima dell'inizio del modulo.
3. Le lezioni in presenza sono obbligatorie. Assenze giustificate sono possibili fino al 15% del tempo di presenza previsto. Gli/le studenti sono tenuti a recuperare in modo autonomo e adeguato i contenuti relativi alle lezioni non frequentate.

### 4.4 Lingue d'insegnamento e d'esame

L'insegnamento e la procedura di qualificazione con i relativi esami inerenti ai vari moduli del ciclo di studio con diploma si svolgono di regola nella lingua nazionale parlata nella regione.

### 4.5 Consulenza

Il o la responsabile del ciclo di studio *DSS* consiglia gli/le studenti nelle questioni amministrative e in caso di domande relative alla pianificazione degli studi.

### 4.6 Accompagnamento

L'accompagnamento agli/alle studenti può essere affidato a docenti, a un o una mentore, a un o una consulente oppure a un'esperta o un esperto di didattica specializzata. Il o la responsabile del ciclo di studio può designare ulteriori consulenti.



## 5 MODULI CORRISPONDENTI

Il ciclo di studio DSS prevede i seguenti moduli obbligatori:

Modulo I	<i>Pratica e identità professionale</i>	8 crediti ECTS
Modulo II	<i>Progetto formativo personale e lavoro di diploma</i>	8 crediti ECTS
Modulo A	<i>Basi dell'insegnamento nella formazione professionale</i>	10 crediti ECTS
Modulo B	<i>Approfondimento della didattica della formazione professionale</i>	10 crediti ECTS
Modulo C	<i>Psicopedagogia dell'apprendimento e dell'insegnamento</i>	4 crediti ECTS
Modulo D	<i>Tecnologia, educazione e didattica</i>	4 crediti ECTS
Modulo E	<i>Didattica disciplinare e di area professionale</i>	8 crediti ECTS
Modulo F	<i>Comunicazione nell'insegnamento</i>	4 crediti ECTS
Modulo G	<i>Sistema della formazione professionale: collaborazione intra- e extrascolastica</i>	4 crediti ECTS

## 6 MISURE DI GARANZIA DELLA QUALITÀ

### 6.1 Procedura di valutazione

Il ciclo di studio viene regolarmente sottoposto a una valutazione.

### 6.2 Valutazione interna

1. I contenuti della valutazione vengono stabiliti dalla direzione nazionale del dipartimento Formazione su proposta del Servizio di valutazione e dopo consultazione dei e delle responsabili regionali del dipartimento Formazione e del ciclo di studio.
2. Le valutazioni vengono svolte a livello nazionale e regionale. A livello nazionale ciò avviene sotto la conduzione del Servizio di valutazione, a livello regionale sotto quella del o della responsabile regionale del dipartimento Formazione.
3. La valutazione interna considera gli/le studenti, i e le docenti nonché altri partner della formazione.

### 6.3 Valutazione esterna

Valutazioni esterne sono possibili. Esse vengono decise dal Consiglio dello IUFFP e devono corrispondere agli abituali criteri e standard scientifici.

### 6.4 Risultati della valutazione

1. I risultati della valutazione servono per lo sviluppo continuo del ciclo di studio.
2. I dati emersi dalle valutazioni interne vengono messi a disposizione dei e delle responsabili regionali del dipartimento Formazione e dei cicli di studio per permettere loro di trarne delle misure di sviluppo e di miglioramento.
3. I risultati delle valutazioni esterne vengono messi a disposizione dei e delle responsabili dei cicli di studio. Essi vengono analizzati con i e le responsabili regionali e nazionale del dipartimento Formazione e poi sottoposti al direttore o alla direttrice dello IUFFP e al Consiglio dello IUFFP.



## 7 PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE

### 7.1 Persone autorizzate a svolgere esami

I e le docenti di modulo sono le persone autorizzate e competenti per lo svolgimento degli esami e per la valutazione delle prestazioni fornite. Altre persone competenti proposte dai e dalle responsabili del ciclo di studio devono essere confermate dal o dalla responsabile regionale del dipartimento Formazione.

### 7.2 Esami di modulo

1. Gli esami di modulo possono comprendere lavori scritti, esami scritti oppure orali, la lezione di prova o il lavoro di diploma.
2. La procedura d'esame comprensiva dei criteri di valutazione è indicata nel descrittivo didattico del modulo ed è comunicata agli/alle studenti all'inizio del modulo.

### 7.3 Verifica dell'abilitazione all'insegnamento

Nell'ambito del modulo I ha luogo una verifica dell'abilitazione all'insegnamento. Viene effettuata una lezione di prova, esaminata e valutata da almeno due esaminatori ed esaminatrici. La verifica dell'abilitazione all'insegnamento può essere ripetuta al massimo due volte. Per un'eventuale ripetizione bisogna attendere il semestre successivo.

### 7.4 Lavoro di diploma

1. Il lavoro di diploma è il risultato finale del Progetto formativo personale (PFP) e si riferisce alle competenze acquisite nell'ambito del modulo II. Contiene elementi pratici e teorici.
2. Il lavoro di diploma è valutato da un esaminatore o un'esaminatrice che attribuisce una nota globale sulla base di un documento scritto e di una presentazione orale. In caso di valutazione FX o F, l'esaminatore o l'esaminatrice chiede il parere di un secondo esperto o di una seconda esperta.

### 7.5 Valutazione

1. I singoli esami di modulo sono valutati con una nota in base alla seguente scala:
  - A = eccellente
  - B = molto buono
  - C = buono
  - D = soddisfacente
  - E = sufficiente
  - FX= non superato – sono necessari miglioramenti
  - F = non superato – sono necessari miglioramenti sostanziali
2. L'esame di modulo è superato se è valutato almeno con la nota E.
3. I risultati sono comunicati alla/allo studente per iscritto entro un mese dall'esame.

### 7.6 Mancato superamento degli esami e rimedi giuridici

1. In caso di mancato superamento di un esame di modulo, l'esame può essere ripetuto due volte.
2. Gli/le studenti possono opporsi alle valutazioni FX o F per iscritto all'attenzione del direttore o della direttrice dello IUFFP (indirizzo: Kirchlindachstrasse 79, Casella postale, CH-3052 Zollikofen) entro 30 giorni dalla comunicazione dei risultati. Questo termine non può essere prorogato. L'opposizione deve contenere una domanda e una motivazione.



## 7.7 Computo di prestazioni di studio precedenti

1. Eventuali prestazioni di studio precedenti, conseguite presso lo IUFFP oppure nell'ambito di un programma di studio di un'altra scuola universitaria svizzera o estera e rilevanti ai fini dello studio con diploma, possono essere computate mediante decisione del o della responsabile nazionale del dipartimento Formazione, previa richiesta da parte del o della responsabile del modulo.
2. La decisione viene presa al termine di una procedura che serve a verificare se il numero di ore di studio e i requisiti sono equivalenti e se le competenze richieste sono regolarmente documentate e certificate.
3. Per quanto riguarda i moduli riconosciuti in virtù di studi precedenti, vengono riprese le rispettive valutazioni o note nella misura in cui sia stato applicato un sistema di valutazione paragonabile. In caso contrario viene inserita l'annotazione "acquisito" nel supplemento di diploma.

## 8 ATTESTAZIONI DI FORMAZIONE E TITOLO DI STUDIO FINALE

### 8.1 Attestazioni di formazione

Su richiesta degli/delle studenti viene rilasciato un attestato di formazione per ogni modulo superato (valutazione E [sufficiente] o superiore).

### 8.2 Titolo di studio

La procedura di qualificazione è superata se tutti gli esami di modulo sono valutati almeno con la nota E. Gli/le studenti

1. ottengono il *Diploma in pedagogia professionale per docenti di scuola specializzata superiore*; e
2. sono autorizzati a portare il titolo *Insegnante diplomata / Insegnante diplomato di scuola specializzata superiore*.

### 8.3 Allegati al titolo di studio

Il Diploma Supplement fornisce i seguenti dati:

1. dati relativi al titolo di studio del diploma conseguito;
2. dati inerenti al ciclo di studio o al programma di studio;
3. note ottenute;
4. ulteriori dati rilevanti, quali i programmi di mobilità svolti durante lo studio e le qualifiche supplementari conseguite.





## **9 DISPOSIZIONI FINALI**

### **9.1 Abrogazione del diritto previgente e disposizione transitoria**

Questo piano di studio sostituisce quello del 12 settembre 2012. Si applica solo agli/alle studenti che iniziano il ciclo di studio *DSS* nel semestre autunnale del 2019.

### **9.2 Entrata in vigore**

Questo piano di studio entra in vigore il 1° agosto 2019.

Il Consiglio dello IUFFP

Dr. Philippe Gnaegi  
Presidente del Consiglio dello IUFFP